

COMUNE DI POPPI

(Provincia di Arezzo)

Regolamento comunale in materia di adozione

delle aree verdi comunali

(Approvato con Delibera C.C. n. _____ del _____)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Soggetti ammessi

Articolo 4 - Tipologie ammissibili

Articolo 5 - Iter autorizzativo

Articolo 6 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Articolo 7 - Durata, revoca, decadenza e recesso

Articolo 8 – Responsabilità

Articolo 9 – Disposizioni finali

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il Comune di Poppi, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la quantità e la qualità del verde nel territorio.
2. A tal fine, il Comune disciplina l'adozione, da parte dei soggetti elencati al successivo art. 4, di spazi e aree destinati a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già adibite a verde pubblico dal Comune, e/o riconvertire a verde pubblico le aree attualmente abbandonate, favorendone la relativa manutenzione.
3. L'adozione è perfezionata attraverso la stipula di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti ammessi si impegnano al rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche e spazi pubblici si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale, destinate a verde e spazi pubblici (aiuole, giardini e parchi, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere e altri spazi destinati a verde o interesse pubblico).

ARTICOLO 3 – Soggetti ammessi

1. Le aree individuate ai sensi del precedente art. 2 possono essere affidate in adozione a:
 - a) cittadini;
 - b) Associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
 - c) Operatori economici in qualunque forma giuridica costituiti.

ARTICOLO 4 – Tipologie ammissibili

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) tutela igienica, pulizia, smaltimento dei rifiuti,
 - c) sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
 - d) lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni;
 - e) cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi;

- f) annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela delle aree a verde, dei fiori in vaso, e dei fiori piantati o seminati in terra, in base alle caratteristiche e alla tipologia dei fiori o del verde;
- g) Riqualificazione delle aree verdi con nuovi arredi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 – Iter autorizzativo

1. I soggetti individuati ai sensi del precedente art. 3 possono presentare la richiesta di adozione, compilando il modulo approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica, indicando l'area di interesse.
2. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o di elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo delle aree.
3. Il Comune e il soggetto adottante stipulano una convenzione con la quale vengono individuati:
 - l'area oggetto di adozione;
 - gli interventi che vi verranno svolti, da calibrare in relazione alle capacità e alle attrezzature di proprietà del privato e alle indicazioni fornite dall'Amministrazione;
 - la frequenza degli interventi richiesti;
 - le modalità di controllo espletato da dipendenti comunali.

ARTICOLO 6 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico, impegnandosi a curarlo e mantenerlo a titolo gratuito, in conformità agli impegni assunti e concordati con l'Amministrazione.
2. I privati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente mezzi e attrezzature propri e ad indossare i dispositivi di protezione individuale indicati dal Comune e che dovranno acquistare a proprie spese.
3. I privati si assumono ogni rischio nella gestione degli interventi richiesti e sono tenuti a stipulare apposita assicurazione, ove necessario.
4. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa; la stessa, quindi, rimane permanentemente destinata a

uso e funzioni pubbliche. L'area, inoltre, mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Durata, revoca, decadenza e recesso

1. La durata dell'adozione delle aree verdi pubbliche è fissata in anni 4 (quattro), decorrenti dall'atto di sottoscrizione. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per ulteriori 4 anni, con atto espresso da parte dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, nonché per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'immediata decadenza della convenzione.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione per il tempo necessario.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. Il soggetto adottante assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione delle manutenzioni e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune. E' tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
3. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
4. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, a eccezione dei cartelli pubblicitari che, alla scadenza, sono rimossi a cura del soggetto adottante.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

1. La modulistica attuativa del presente regolamento verrà approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale.
2. Il presente regolamento viene pubblicato in “Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali” per favorirne la più ampia e diffusa conoscenza.